

Emergenza COVID-19 – Luoghi di lavoro

Pubblichiamo la seguente nota del Dott. Gallo, Ispettore Vig. Tecnica dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova, di informazione sulla tipologia di mascherine da utilizzare nei luoghi di lavoro, compresi i cantieri, stabilita dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. "cura Italia":

“Come è noto il DPCM 26 aprile 2020, rispetto al precedente DPCM 10 aprile 2020, ha inserito all'art. 9, comma 1, tra gli organi di cui la Prefettura può avvalersi per il controllo sulla corretta attuazione delle misure anti-contagio da parte delle imprese, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Nucleo Carabinieri Tutela del Lavoro (N.I.L.).

Precisamente l'art. 9 co. 1, II periodo, dispone quanto segue: “Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, [...omissis...].

E infatti il Prefetto di Mantova, con proprio Decreto Prefettizio prot. n. N.0031426 del 03/05/2020, ha dato attuazione a questa disposizione governativa attivando una task force di Enti di controllo finalizzata alla verifica del rispetto delle misure contenute nel DPCM del 26 aprile e degli annessi tre Protocolli del 24 aprile 2020 (luoghi di lavoro – cantieri e trasporto logistica) siglati tra Governo e Parti Sociali.

Si segnala che in tutti e tre i Protocolli allegati al DPCM vigente e su richiamati si stabilisce quanto segue in merito all'uso delle mascherine da parte dei lavoratori:

Paragrafo 5 Protocollo cantieri: “Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine [...omissis...].

Paragrafo 6 Protocollo generale luoghi di lavoro: “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine [...omissis...].

Nel Protocollo dedicato al settore dei Trasporti e logistica in più occasioni si fa riferimento all'adozione delle mascherine: **Settore aereo** “Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine [...omissis...]; **Settore Autotrasporto Merci** “Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine. **Settore marittimo e portuale** “Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

Come può notarsi dai richiami effettuati, in tutti e tre i Protocolli, di fronte all'ipotesi che durante la lavorazione o per la tipologia di lavoro condotto non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, i lavoratori coinvolti devono indossare le

mascherine. Nessun Protocollo entra nel merito del concetto di mascherina. Su questo dispositivo di protezione le parti firmatarie dei Protocolli hanno mantenuto un approccio di tipo aspecifico ossia non hanno definito se e quali tipologie di mascherine sono da impiegarsi nei luoghi di lavoro (compresi i cantieri) piuttosto che in quelli non lavorativi, proprio perché il covid 19 è un virus che non trova origine in ambito lavorativo ragion per cui non può affermarsi che è più facile contrarlo sul lavoro piuttosto che durante una passeggiata in un parco o al supermercato o più in generale in un qualsiasi luogo anche affollato.

Invece con una forzatura che è stata foriera di equivoci e forti perplessità tra tecnici di cantiere, RSPP, titolari d'impresa e rappresentanti delle associazioni di categoria datoriali e sindacali oltre che generatrice di maggiori costi a carico delle imprese, sul sito dell'ATS Val Padana di Mantova è stata pubblicata in data 24 aprile 2020 la faq n. 14 che rispetto a questo quesito **“QUALE TIPO DI MASCHERINE È EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?”** risponde come segue:

“Le mascherine “chirurgiche” come vengono comunemente chiamate, composte da 3 o 4 strati di “tessuto – non tessuto”, impediscono di proiettare il droplet da parte delle persone che le indossano.

Queste mascherine non proteggono chi le indossa dal virus.

- **Le mascherine protettive** per particolato, in materiale semirigido, di tipo 1 (FFP1), 2(FFP2) o 3(FFP3), dette anche facciali filtranti sono dei **Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)** e proteggono chi le indossa dal rischio per le quali sono progettate. In particolare le FFP2 e FFP3 sono idonee per la protezione dal coronavirus; sono classificati come DPI di III Categoria, perché proteggono i lavoratori che li indossano da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.

Questa distinzione generale fornisce anche una prima indicazione per il loro utilizzo:

a) Uso generalizzato per le mascherine chirurgiche (anche a seguito di ordinanza regionale 4.4.20) non solo per tutte le persone sospette o confermate covid – 19, ma anche per la popolazione che si muove in ambiente esterno o in ambienti indoor, in cui può entrare in contatto con altre persone, quindi anche nei luoghi di lavoro. Questo permette di evitare la diffusione del virus da parte di persone che potrebbero essere portatrici asintomatiche e quindi ritenute sane, ma che in realtà potrebbero essere inconsapevoli diffusori. L'uso delle mascherine chirurgiche è ovviamente raccomandato a tutte le persone che presentano sintomi quali tosse o raffreddore, per impedire la diffusione del droplet.

b) Utilizzo dei DPI (facciali filtranti FFP2 – FFP3) da parte dei lavoratori (o anche dei cittadini) tutte le volte che si è in presenza di potenziale esposizione al virus. L'esposizione al virus avviene nei contesti sanitari per acuti, o di assistenza o vicinanza a persone sospette di aver contratto il virus, *oppure dove, nonostante le regole di comportamento stabilite, non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro durante la normale attività.* Resta ovviamente fermo l'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuali per i lavoratori esposti a rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, come stabilito dal D.L.vo 81/08 (artt. 74 – 79)”.

Senza entrare nel merito tecnico, che qui non rileva, della maggiore o minore capacità filtrante e dunque della maggiore o minore protezione dal potenziale contagio, offerta delle prime (mascherine chirurgiche) piuttosto che dalle facciali filtranti FFP2 – FFP3 e senza toccare la lacuna presente nella risposta su riportata che non tiene in nessun conto che esistono sul mercato anche le facciali filtranti FFP2 – FFP3 **con valvola** che non sono affatto una garanzia contro il contagio dato che hanno una capacità filtrante monodirezionale ossia filtrano solo ciò che entra dentro la maschera e non quello che esce per cui se chi le indossa è già infettato, il suo respiro può arrivare agli altri e contagiarli, **ciò che qui si preme evidenziare e sottolineare è l'informazione sbagliata ed errata contenuta nella suddetta faq.**

Quando al punto B) della faq si dice che “**l'utilizzo dei DPI (facciali filtranti FFP2 – FFP3) da parte dei lavoratori deve avvenire tutte le volte che si è in presenza di potenziale esposizione al virus e ciò ha luogo dove, nonostante le regole di comportamento stabilite, non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro durante la normale attività**” ci si inventa letteralmente un obbligo a carico delle imprese, cioè quello di richiedere che i lavoratori indossino le mascherine facciali filtranti FFP2 – FFP3 quando non si può rispettare la distanza di 1 metro che non trova nessun riscontro in nessuno dei Protocolli fino ad ora in vigore.

Anzi ancor più dopo la conversione in legge del Decreto legge Cura Italia (Legge n. 27 del 24 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020) **questa risposta è in violazione palese della legge e dunque illegittima.**

Infatti l'art. 16 della legge n. 27/2020 – *Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività – stabilisce* per tutti i lavoratori che prestano attività in qualunque luogo di lavoro quanto segue:

1. **“Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *le mascherine chirurgiche* reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5 -bis , comma 3, del presente decreto”, il quale, a sua volta *stabilisce che* “Fino al termine dello stato di emergenza **sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità**”.**

In conclusione, secondo l'attuale quadro normativo, non solo i Protocolli non fanno alcuna distinzione tra mascherine né ritagliano alcun ruolo prioritario alle mascherine facciali filtranti FFP2 – FFP3 rispetto a quelle chirurgiche, **ma con l'art. 16 della L. n. 27/2020 viene temporaneamente modificato anche l'art. 74 del D. Lgs. 81/2008** stabilendo che per tutta la durata della pandemia sono considerati DPI proprio le MASCHERINE CHIRURGICHE che queste sono da IMPIEGARSI proprio in quei casi in cui durante il lavoro non può essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro diversamente da quanto indicato e pubblicato da ATS Val Padana.

Pertanto questa FAQ del 24 aprile 2020, sicuramente a partire dal 29 aprile 2020 è *contra legem* perché fornisce una risposta produttiva di un obbligo molto più stringente per le imprese che volessero attenersi e oggettivamente contrario all'attuale concetto di DPI introdotto dalle disposizioni della legge n. 27/2020.

Dunque questa risposta finisce solo per tradursi in un inutile aggravio di spesa per le imprese (giacché sul mercato le FFP2 – FFP3 costano cadauna circa 7 – 8 euro a fronte di 1 euro cadauna delle mascherine chirurgiche).

Si auspica che questa FAQ n. 14 venga rimossa al più presto dall'elenco delle FAQ pubblicate dall'ATS al fine di evitare il proliferare di equivoci tra le imprese e gli addetti ai lavori o che almeno venga riformulata aggiornandola con gli ulteriori sviluppi normativi nel frattempo sopraggiunti.

Altresì si auspica poi che essendo stato inserito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro come organo di controllo delle misure anti covid questo episodio possa innescare per il futuro, anche immediato, sinergie e tavoli di confronto tra gli Enti al fine di addivenire ad indirizzi ispettivi e soluzioni comuni nel caso in cui dovessero sorgere altre problematiche interpretative sull'applicazione dei Protocolli.

Dr. Francesco Gallo